



Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014/2020

Asse 4 “Energia sostenibile”

Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese”

Obiettivo Specifico 4.2. "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili"

Avviso per la concessione di contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese per la realizzazione di un piano di investimento aziendale di efficientamento energetico

ALLEGATO A: DEFINIZIONI

Definizione di MPMI - MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE

Riferimenti normativi:

- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) come integrato con l'Allegato I al regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;

Impresa. Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

PMI. Le microimprese, le piccole o medie imprese (PMI) vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale.

Microimpresa. E' definita micro l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati
- b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Piccola impresa. E' definita piccola l'impresa che:

- a) ha un numero di occupati compreso tra 10 e di 49 persone

b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Media impresa. E' definita media l'impresa che:

- a) ha meno di 250 occupati
- b) ha un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa.

In riferimento ai dati finanziari, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L'impresa non deve soddisfare entrambi criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.

Criterio degli effettivi

Il criterio degli effettivi è il criterio iniziale essenziale per determinare in quale categoria rientri una PMI.

Esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

1. i dipendenti;
2. le persone che lavorano per l'impresa e sono considerati dalla legislazione nazionale come dipendenti dell'impresa (collaboratori equivalenti ai dipendenti);
3. i proprietari-gestori;
4. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Non sono invece contabilizzati come effettivi gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione. Non sono altresì contabilizzati i congedi di maternità o parentali.

Gli effettivi di base sono espressi in unità lavorative-anno (ULA). Chiunque abbia lavorato in un'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come un'unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità

I criteri del fatturato annuo e del totale di bilancio

Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che l'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il pagamento degli eventuali oneri. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette e corrisponde alla voce A1 del conto economico.

Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti.

Il periodo di riferimento per il calcolo degli effettivi e dei dati finanziari

Il calcolo dei dati finanziari e degli occupati è su base annua. Il periodo di riferimento per il calcolo è l'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di presentazione della domanda di agevolazione. Nel caso di impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Nel caso in cui, in un determinato esercizio, vengano superate (in più o in meno) le soglie che definiscono la media, piccola o micro impresa, si avrà una modifica dello status dell'impresa solo

se tale superamento si verifica per due esercizi consecutivi.

Nozione di IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce “impresa in difficoltà” un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) Nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) Qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) Qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 1. Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 2. Il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

NOZIONE DI AIUTI DI STATO E REGIME “DE MINIMIS”

Riferimenti normativi:

- Comunicazione della Commissione sulla nozione di **aiuto di Stato** di cui all' articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<**de minimis**>>

AIUTI DI STATO. Qualsiasi finanziamento a favore di imprese o produzioni, sia provenienti direttamente dallo Stato, inteso in senso ampio (amministrazioni centrali, regionali, locali, ecc), sia da altri soggetti quali le imprese pubbliche, intese come quelle imprese nei confronti delle quali i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che le disciplina. Relativamente alla natura di aiuto, le caratteristiche sono dunque quelle della provenienza pubblica dell'agevolazione monetizzabile, dell'esistenza di un vantaggio derivante dalla gratuità dell'intervento pubblico, e della selettività dei beneficiari/imprese.

Gli interventi che presentano queste quattro caratteristiche sono qualificabili aiuti di Stato, indipendentemente dalla loro forma (es. sovvenzione, prestito a tasso agevolato, garanzia contro un corrispettivo non di mercato, vendita di beni, locazione di immobili o acquisizione di servizi a condizioni preferenziali per le imprese, riduzioni fiscali, partecipazioni al capitale di imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un buon investitore privato operante in normali condizioni di mercato...).

Le regole relative agli aiuti concessi dagli Stati sono volte a garantire che la concorrenza tra imprese non sia falsata da aiuti che avvantaggino indebitamente talune imprese o talune produzioni rispetto alle loro concorrenti.

L'articolo 107, in particolare, introduce il principio dell'incompatibilità con il mercato interno (vale a dire il principio del divieto) degli aiuti concessi dagli Stati. Il citato principio non è tuttavia assoluto, ma ammette deroghe per gli aiuti che perseguono determinati obiettivi.

È lo stesso articolo 107 che contiene le principali deroghe, tra le quali possiamo gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, quelli destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, gli aiuti volti allo sviluppo di determinate regioni (cd. aiuti a finalità regionale) o determinate attività, quelli destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e quelli destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

Altre deroghe sono poi contenute nell'articolo 93 (coordinamento dei trasporti o rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio) e nell'articolo 106 (servizi d'interesse economico generale).

AIUTI DE MINIMIS. Sono aiuti *de minimis* tutte le forme di finanziamento statale (finanziamenti agevolati, a fondo perduto, garanzie dirette ed indirette, agevolazioni fiscali e credito d'imposta) erogate nel rispetto dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato a favore delle imprese e che non presuppongono il vaglio della Commissione europea.

Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa. Fanno eccezione - oltre ad alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla base di specifici regolamenti di esenzione - gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE *de minimis*, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime *de minimis*, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento UE della Commissione n. 1407/2013.

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime *de minimis* e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime *de minimis*, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). L'impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa.

Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Ai fini dei massimali, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Nel caso un'agevolazione concessa in *de minimis* superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del *de minimis* gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria carboniera.

Impresa Unica: l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

NOZIONI RELATIVE AL POR FESR CAMPANIA 2014-2010

Riferimenti normativi principali:

- Delibera di Giunta n. 720 del 16 dicembre 2015 di presa d'atto della Decisione della Commissione europea C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

Asse prioritario

“Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde [...] a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme

specifiche di ciascun fondo” (Articolo 96, c. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE).

Si articola in Linee di Intervento (che fanno riferimento agli obiettivi operativi) e in Azioni (che individuano le operazioni da finanziare).

Attuazione

L'insieme coordinato di procedure e strumenti connessi alla realizzazione delle singole attività contemplate dai Programmi.

Azione

È l'operazione da finanziare. Nel Programma Operativo, l'Azione è parte di una Linea di Intervento che a sua volta è parte di un Asse Prioritario.

Cofinanziamento

Il cofinanziamento è uno dei principi base dell'azione dei Fondi Strutturali e prevede che l'utilizzo dei Fondi stessi intervenga in presenza di un contributo a livello nazionale e/o regionale.

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono le spese effettivamente sostenute e portate a rendicontazione dai beneficiari finali per la realizzazione di azioni cofinanziate dai Fondi strutturali, ammissibili al rimborso da parte della Commissione europea. Le spese devono essere effettive, legittime, comprovabili.

DGR

Delibera di Giunta Regionale

Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE)

Sono i *“fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione”*. Essi *“dovrebbero svolgere un ruolo significativo in termini di realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”* (Considerazione 2 e art. 1 del Reg. UE 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE).

Nella programmazione 2014-2020 i Fondi strutturali e d'investimento europei sono il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo di Coesione (FC), il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

“Contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo”.

Nella programmazione 2014-2020 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 *“stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), l'ambito di applicazione del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”*. (Articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE).

GURI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

GUCE

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea

Linea di intervento

Nella struttura di un Programma Operativo identifica gli obiettivi operativi; è parte di un Asse Prioritario e si articola in Azioni

Obiettivo Specifico (OS)

Il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità” (Articolo 2, punto 34 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE).

Obiettivo Tematico (OT)

“Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;*
- 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;*
- 3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);*
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;*
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;*
- 6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;*
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;*
- 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;*
- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;*
- 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;*
- 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente”*

(Articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE).

Operazione

“Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari” (Articolo 2, punto 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE).

Programma Operativo

“Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 [ed è elaborato dagli Stati membri ...] sulla base di procedure trasparenti nei confronti del pubblico e conformi ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici” (Art. 26 del Regolamento UE n. 1303/2013)

“Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il Regolamento UE n. 1303/2013, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato” (Art. 27, c.1 del Regolamento UE n. 1303/2013)

Contiene un'analisi del contesto e individua obiettivi e strategie, specificando gli Assi Prioritari, le Linee di Intervento e le Azioni che interessano tutto il periodo di programmazione. Ogni Programma Operativo interessa un unico Fondo.

Rendicontazione

Presentazione del consuntivo delle spese effettivamente sostenute da parte dell'ente attuatore del Progetto, nell'ambito dei finanziamenti comunitari, al fine di richiederne il riconoscimento.

Spese Ammissibili

I criteri di ammissibilità delle spese consentono di determinare se un determinato costo può essere finanziato dai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Il regolamento «disposizioni comuni» (1303/2013) stabilisce i principi fondamentali che regolano l'ammissibilità delle spese a livello europeo, al fine di garantire coerenza tra le normative attuate negli Stati membri. I criteri dettagliati sono decisi a livello nazionale.

Affinché una voce di spesa sia ammissibile per il finanziamento, è necessario che essa sia pagata nel periodo di tempo che intercorre tra la presentazione dei Programmi Operativi alla Commissione oppure dal 1 gennaio 2014 (a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per prima) e il 31 dicembre 2023.

NOZIONI AMMINISTRATIVE

Principali riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Ateco

Classificazione delle attività economiche elaborata dall'Istat. La classificazione Ateco 2007 distingue le unità di produzione secondo l'attività da esse svolta e presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni (21), divisioni (88), gruppi (272), classi (615), categorie (996) e sottocategorie (1.224).

Autocertificazione

Dichiarazione sottoscritta che il cittadino può produrre in sostituzione delle normali certificazioni ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione ed attestante fatti, stati o qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche

BURC

Bollettino Ufficiale Regione Campania.

Convenzione

Atto stipulato tra una Pubblica Amministrazione ed una controparte, pubblica o privata, contenente la determinazione consensuale dei reciproci impegni, assunti mediante la comune sottoscrizione.

CUP

Codice Unico di Progetto

È un'etichetta che caratterizza in maniera biunivoca ogni progetto d'investimento pubblico; è una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.

È costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. Il Codice Unico di Progetto è rilasciato dal sistema CUP operante presso il CIPE. E' obbligatorio per tutti i progetti. Il CUP è necessario alla realizzazione del Sistema di Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP).

Diritto di Accesso

E' il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

DURC

Documento Unico di Regolarità Contributiva

FAQ (Frequently Asked Questions)

Elenco delle domande più frequenti con le relative risposte

Firma Digitale

E' risultato di una procedura informatica – detta validazione – che garantisce l'autenticità e l'integrità di documenti informatici.

La firma digitale conferisce al documento informatico le seguenti caratteristiche:

- autenticità: la firma digitale garantisce l'identità del sottoscrittore del documento;
- integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione;
- non ripudio: la firma digitale attribuisce piena validità legale al documento, pertanto il documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore;

PEC

Posta Elettronica Certificata

Preavviso di rigetto (art 10bis L 241/90)

L'atto con il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima di adottare il provvedimento negativo, informa tempestivamente l'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, accordando allo stesso un termine di 10 gg per produrre osservazioni scritte o elementi documentali a propria difesa.

Rating di legalità

E' un tipo di rating etico destinato alle imprese italiane, nato nel 2012. Si pone come uno strumento premiale che consente alle imprese che ne siano in possesso di avere benefici in termini reputazionali e nell'accesso al credito bancario e ai finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

ROS

Responsabile di Obiettivo Specifico . E' il soggetto a cui, nell'ambito del POR FESR 2014-2020, è affidata la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli

obiettivi specifici del Programma.

RUP

Responsabile Unico del Procedimento

SAL

Stato Avanzamento Lavori

Soccorso istruttorio

Istituto tramite il quale il responsabile del procedimento dell'amministrazione pubblica può invitare il privato a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

Sovvenzione

Sostegno economico, erogato a fondo perduto o come prestito agevolato, a persona o ente per contribuire alla sua attività o per finanziare iniziative

Tracciabilità finanziaria

Strumento finalizzato ad arginare la penetrazione economica delle organizzazioni mafiose nell'attività di esecuzione degli appalti pubblici.

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

NOZIONI TECNICHE

- «**Diagnosi Energetica**»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati. Ai fini del D.Lgs. 102/2014 la documentazione relativa alla diagnosi energetica effettuata è composta dai seguenti elaborati: 1) Rapporto di diagnosi, 2) File di riepilogo. Si evidenzia che ai fini del presente avviso i termini “diagnosi energetica”, “analisi energetica” e “audit energetico” sono da considerarsi sinonimi e pertanto utilizzati indifferentemente. Di seguito i Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia:

- sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico
- comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto
- ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

- sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

- **Rapporto di diagnosi:** documento che contiene tutte le informazioni raccolte, sia in termini qualitativi che quantitativi, per la redazione della diagnosi energetica, redatto secondo la procedura disponibile sul sito web dell'ENEA: <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-leimprese/documenti-1/diagnosi-energetica/guida-operativaenea.pdf>

- **File di riepilogo:** documento in formato Excel contenente le informazioni più significative derivanti dalla diagnosi energetica come da format disponibili sul sito web dell'ENEA: <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-leimprese/diagnosi-energetiche>;

- **Interventi di efficientamento energetico di tipo gestionale:** interventi che implicano solo modifiche gestionali, senza investimenti in beni strumentali, purché sia documentato il risparmio energetico conseguito. I dati energetici per la documentazione dei risparmi energetici devono essere ricavati da apposita strumentazione dedicata o dai misuratori più rappresentativi possibili dei risparmi relativi all'intervento in oggetto (misure a livello di sistema/reparto/stabilimento).

- **«Sistema di Gestione Energia (SGE)»:** insieme di elementi correlati o interagenti per stabilire una politica energetica e obiettivi energetici, e processi, e procedure per conseguire tali obiettivi.

- **«Sito produttivo»:** si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l'uso dell'energia è sotto il controllo dell'impresa. Ai fini del presente avviso non si considerano siti produttivi:

- a) quelli di natura temporanea, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato;
- b) quelli che non sono inclusi tra le unità locali indicate nella visura camerale dell'impresa richiedente il contributo.

- **«Efficienza energetica»:** la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

- **«Energia da fonti rinnovabili»:** energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali.

- **«Cogenerazione ad alto rendimento»:** cogenerazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

- **«Trigenerazione»:** definizione che identifica la produzione combinata, a partire da un'unica fonte energetica, di energia elettrica (o meccanica) energia termica (recuperando quasi tutto il calore che si sviluppa, durante la generazione elettrica, nei fumi e nei liquidi di raffreddamento del motore) e di energia frigorifera (a partire dall'acqua calda recuperata), ovvero acqua refrigerata per il condizionamento o per i processi industriali.

- **«Efficienza energetica»:** il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia,

da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;

- «**Miglioramento dell'efficienza energetica**»: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;

- «**Risparmio energetico**»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

- «**Misura di miglioramento dell'efficienza energetica**»: qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;

- «**ESCO**»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

- «**Esperto in gestione dell'energia**»: L'esperto in gestione dell'energia (EGE) è una figura professionale certificata secondo la norma UNI CEI 11339:2009. Come spiegato dalla norma, l'EGE è il "soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente".